



## COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 20/03/2024

ORIGINALE

**OGGETTO: NULLA-OSTA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA INDETTA DAL COMUNE DI TORTOLÌ. DIPENDENTE MATRICOLA 03.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di Marzo alle ore 13:11 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
DOTT. ARBA	ENNIO	Sindaco	P
LORRAI	GIAN PAOLO	Vice Sindaco	P
MURRU	NICO	Assessore	A
MEREU	BASILIA	Assessore	A
BANGONI	FILIPPO	Assessore	P

P = presente; A = assente; C = collegamento remoto

**TOT.PRESENTI 3**

**TOT. ASSENTI 2**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Patrizia Muceli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Ennio Arba** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con nota prot. 0001489 del 04/03/2024, la dipendente matricola n. 3, ha richiesto la concessione del nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i al fine della partecipazione alla selezione indetta dal Comune di Tortoli.

**VISTO** l'art. 30 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 nel testo novellato dal D. L 80/2021, convertito in Legge 113/2021, il quale al comma 1 testualmente recita: " *1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, ((...)). ((È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione*".

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) che ha assorbito la precedente normativa di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 1796 del 15/03/2024 il Segretario comunale ha rilasciato il proprio nulla osta alla richiesta di mobilità di cui sopra.

**DATO ATTO** che, la normativa in materia di mobilità ha subito modifiche a seguito di due importanti Decreti in materia di assunzioni, e in particolare l'art. 33 del D.L. 34/2019 e l'articolo 14-bis del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

**RICHIAMATO** l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 come convertito in legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (...) I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...)*".

**CONSIDERATO** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.

**RILEVATO** che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

**PRESO ATTO** che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, come da calcoli effettuati in sede di DUP 2024/2026, il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca, per il Comune di Urzulei, al di sotto del "valore soglia" delle spese di personale sulle entrate correnti.

**CONSIDERATO** che, alla luce della nuova normativa si è avviato il superamento del turnover come tetto per le nuove assunzioni, secondo il quale i comuni i "*virtuosi*" nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, potranno effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato superando il tetto dei risparmi delle cessazioni.

**CONSIDERATO** che vi è la possibilità di procedere alla sostituzione della dipendente mediante altra assunzione a tempo indeterminato, sebbene il comune di Urzulei non possieda graduatorie in corso di validità, di soggetti idonei appartenenti alla stessa figura professionale che ha richiesto la mobilità e si renderà necessario, pertanto, avviare le procedure volte all'assunzione del personale che dovrà sostituire la richiedente.

**RICORDATO** che, il disposto dell'articolo 3, comma 7-ter, del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, stabilisce che *"Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni"*.

**RITENUTO**, tuttavia, nell'ottica della massima collaborazione, di dover concedere comunque il nulla-osta, rappresentando che il Comune di Urzulei si riserva di chiedere il differimento della cessione fino all'effettiva assunzione del personale a copertura del posto resosi così vacante e fino ad un periodo non superiore ai trenta giorni successivi da tale assunzione.

**VISTI:**

- il vigente Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000, nr. 267 *"Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- i CCNL vigenti del comparto Funzioni Enti Locali.

**ACQUISITI** agli atti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ex artt. 49 e 147 bis TUEL, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

**TUTTO** ciò premesso,

**CON** voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE**, per quanto in premessa, il nulla-osta alla mobilità rilasciato dal Segretario comunale alla dipendente matricola 03 al fine di partecipare alla selezione di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 d. lgs 165/2001 presso altro Ente.

**DI DARE** mandato al Responsabile del Servizio personale di predisporre gli atti successivi all'eventuale mobilità esterna di cui sopra, provvedendo all'avvio delle procedure volte alla immediata sostituzione del posto vacante.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, stante l'urgenza di non pregiudicare la partecipazione della dipendente interessata al bando di mobilità di cui trattasi.

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente

**DOTT. ENNIO ARBA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente

**DOTT.SSA PATRIZIA MUCELI**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
**DOT.TSA PATRIZIA MUCELI**